



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
PROVINCIA DI PORDENONE

CENTRALE DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI
PASIANO DI PORDENONE E PRATA DI PORDENONE

DISCIPLINARE DI GARA D'APPALTO
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
PROCEDURA RISTRETTA

per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, dei "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola primaria Madre Teresa di Calcutta frazione Cecchini".

CIG: 7507368C0C

CUP: J18E18000030001

Sommario – Articoli:

1.	Condizioni generali
2.	Prestazioni oggetto dell'appalto, importo dei lavori inerenti il servizio e importo a base di gara
3.	Soggetti ammessi alla procedura di pre-qualificazione e selezione - requisiti dei professionisti singoli o associati
4.	Condizioni di partecipazione alla selezione
5.	Documentazione di gara, chiarimenti e informazioni
6.	Modalità di presentazione della documentazione
7.	Comunicazioni
8.	Subappalto
9.	Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale
10.	Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e criteri di ammissibilità
11.	Documentazione amministrativa
12.	Procedimento di selezione dei candidati da invitare
13.	Futura lettera di invito
14.	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e PassOE
15.	Ulteriori indicazioni

Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, dei "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola primaria Madre Teresa di Calcutta frazione Cecchini".

Articolo 1 – Condizioni generali

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ristretta di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, dei "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola primaria Madre Teresa di Calcutta frazione Cecchini".

L'incarico è compreso tra Euro 100.000,00 e Euro 209.000, soglia di rilevanza comunitaria.

1.1 Stazione appaltante

Centrale di Committenza tra i Comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone.

La gara è indetta in nome e per conto del Comune di Pasiano di Pordenone.

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso il Comune di Pasiano di Pordenone.

Responsabile Centrale di Committenza: **arch. Cinzia Terrida** – tel. 0434 614341 – indirizzo PEC: comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it

Responsabile unico del procedimento: **arch. Cinzia Terrida** – tel. 0434 614341 – indirizzo PEC: comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it

1.2 Procedura di affidamento

L'affidamento avverrà mediante **procedura ristretta** ai sensi degli artt. 61, 91 e 157, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) – Trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, si applica altresì l'art. 36, comma 9, del Codice.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, riportati sinteticamente nel presente disciplinare, saranno ulteriormente specificati nella lettera di invito che verrà trasmessa ai concorrenti selezionati ed invitati successivamente.

1.3 Codice Identificativo di Gara, Codice Unico di Progetto e CPV

CIG: **7507368C0C** – CUP: **J18E18000030001** – CPV: **71240000-2**.

1.4 Documentazione a corredo del disciplinare - scaricabile dal sito internet <http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it> – sezione bandi di gara.

- 1) Il presente Disciplinare, con i suoi modelli e allegati, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ristretta;
- 2) Allegato "1" - Istanza di partecipazione e Dichiarazioni dell'Operatore Economico;
- 3) Modello DGUE (Documento Gara Unico Europeo) e relativa appendice;
- 4) Elaborato di determinazione dei corrispettivi per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016).

1.5 Riduzione del numero dei candidati da invitare a presentare offerta

Ai sensi degli articoli 61, comma 3, secondo periodo, e 91, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante:

- a) in ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento, nonché in relazione alle tempistiche di erogazione del finanziamento collegato al presente servizio e alle opere da realizzare, nonché alle conseguenti esigenze di celerità, **intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare offerta, in numero di 10 (dieci)**;
- b) qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore al numero di cui alla lettera a), procede in ogni caso agli inviti prescindendo da tale numero.

Articolo 2 – Prestazioni oggetto d'appalto, importo lavori inerenti il servizio e importo a base di gara

2.1 Prestazioni oggetto del contratto

2.1.1. Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale (*vedi descrizione delle singole prestazioni indicate nell'elaborato di determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria DM 17/06/2016*):

- a) Studio di fattibilità, strutture, edilizia ed impiantistica (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
- b) Progettazione Definitiva, strutture, edilizia ed impiantistica (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- c) Progettazione Esecutiva, strutture, edilizia ed impiantistica (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- d) Direzione dei Lavori ai sensi art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, Contabilità e misura dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- e) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) Assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo, per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola primaria Madre Teresa di Calcutta frazione Cecchini" del Comune di Pasiano di Pordenone – CUP J18E18000030001– Codice NUTS: ITH41.

2.1.2. La relazione geologica non è compresa nell'incarico.

2.1.3. (N.B.) Ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2.1.4. L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

2.1.5. Durata del contratto: il contratto avrà inizio con la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, e termine corrispondente all'approvazione degli atti di collaudo.

2.2 Importo stimato dei lavori inerenti il Servizio

2.2.1 L'importo dei lavori oggetto del presente servizio è stimato in € 600.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 60.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'attuazione dei piani di sicurezza, suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui al D.M. Ministero della Giustizia 17/06/2016:

Categoria Opere DM 17/06/2016	Destinazione funzionale	ID. OPERE Codice	ID. OPERE - Descrizione	Classi e categorie L. 143/49 (vedi tabella Z-1 DM 17/06/2016)	Grado di complessità	Costo opere (€)	Incidenza % della categoria sul totale delle opere da realizzare
STRUTTURE	Strutture	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	300.000,00	50,00
EDILIZIA	Istruzione	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	I/c	0,95	100.000,00	16,667
IMPIANTI	Impianti meccanici	IA.02	Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico	III/b	0,85	100.000,00	16,667
IMPIANTI	Impianti elettrici	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	100.000,00	16,666
IMPORTO TOTALE OPERE OGGETTO DEL SERVIZIO						600.000,00	100%

2.3 Importo a base di gara

2.3.1 L'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria in oggetto, è pari a Euro 161.929,71, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A. esclusi, ed è così suddiviso:

- ✓ Prestazioni inerenti la Progettazione preliminare *Euro 12.119,58*
- ✓ Prestazioni inerenti la Progettazione definitiva *Euro 54.600,75*
- ✓ Prestazioni inerenti la Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione *35.275,97*
- ✓ Prestazioni inerenti l'Esecuzione dei lavori: Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere *Euro 58.301,78*
- ✓ Verifiche e collaudi *1.631,63*

TOTALE Euro 161.929,71

2.3.2 Il corrispettivo complessivo, pari ad € 161.929,71 è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. Ministero della Giustizia 17/06/2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, meglio specificato nella parcella prestazionale allegata (Determinazione dei corrispettivi ex D.M. 17/06/2016).

2.3.3 Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3_bis, D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, non sussiste l'obbligo di predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

2.4 FINANZIAMENTO - L'appalto è finanziato con contributo MIUR.

2.5 **Varianti:** possibili solo se espressamente autorizzate dalla stazione appaltante e, comunque, esclusivamente nei limiti dell'importo a base d'appalto.

2.6 **Modalità di pagamento** - Le modalità di pagamento saranno precisate nella lettera di invito e nel Disciplinare di incarico allegato. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà comunque effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla procedura di pre-qualificazione e selezione – requisiti dei professionisti singoli o associati

3.1. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ammessi alla procedura di selezione

3.1.1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura - purché in possesso dei requisiti qui di seguito indicati, nonché dei requisiti prescritti all'articolo 9 del disciplinare, i seguenti soggetti:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3.1.2. Le prestazioni professionali di coordinatore della sicurezza per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono riservate ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo Decreto legislativo.

3.1.3. Le unità minime stimate (persone fisiche) per l'espletamento del servizio di che trattasi sono pari a n. 3 unità, di cui almeno un coordinatore per la sicurezza.

3.1.4. I raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del Codice, devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati.

3.2. Requisiti dei professionisti singoli o associati (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3.2.1. Requisiti delle società di professionisti

Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

3.2.2. Requisiti delle società di ingegneria

Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

3.2.3. Requisiti dei raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a. un libero professionista singolo o associato;
- b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 263/2016, ovvero indicate ai punti 3.2.1 e 3.2.2 del disciplinare, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3.2.4. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 4 - Condizioni di partecipazione alla selezione

4.1. Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano:

- 4.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 4.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

4.3. L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue (vedi successivo articolo 11 del disciplinare):

a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

per le ditte individuali: il titolare, i direttori tecnici;

- per le società in nome collettivo: tutti i soci, i direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari, i direttori tecnici;
- per gli altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e da entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale, in caso di società con due soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- per i liberi professionisti individuali: i liberi professionisti;
- per gli studi associati: i singoli liberi professionisti associati;
- per le società di professionisti/ingegneria: i soci professionisti muniti di rappresentanza/gli amministratori con potere di rappresentanza non professionisti;
- per i raggruppamenti temporanei di professionisti, costituiti o da costituire: tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento;
- soggetti titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

b) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti professionisti di cui alle precedente lettera a), nonché, per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione.

2) I soggetti di cui all'articolo 46 del Codice devono indicare i professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

- professionisti dipendenti;
- professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

3) I soggetti indicati all'articolo 46 del Codice devono dichiarare:

di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

4) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa procedura non presentano domanda di partecipazione, contemporaneamente e a qualunque titolo:

- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

5) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

4.4. I concorrenti, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, devono essere altresì in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, richiesti dal presente disciplinare di gara, nonché, per quanto concerne l'incarico di Coordinamento per la sicurezza, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs n. 81/2008.

4.5. In caso di partecipazione alla procedura di Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti, dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.

4.6. In caso di partecipazione alla procedura ristretta di professionisti non ancora costituiti in Raggruppamenti temporanei, i modelli di partecipazione dovranno essere sottoscritti, a pena d'esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovranno contenere l'impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4.7. Non sono ammesse modificazioni, a pena d'esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato nella domanda di partecipazione presentata, salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18, 19, del D.Lgs. n. 50/2016.

4.8. Indicazioni per le società: Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

4.9. Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

4.10. I nominativi indicati nella domanda di partecipazione sono vincolanti e inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore.

4.11. Si ricordano i divieti previsti all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per gli affidatari di incarichi di progettazione.

Articolo 5 - Documentazione di gara, chiarimenti e informazioni

5.1 Documentazione di gara mediante procedura ristretta

5.1.1 La documentazione di gara, costituita da Disciplinare di gara, Modello DGUE e appendice, Allegato 1, (modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive dell'o.e.), elaborato di determinazione dei corrispettivi per servizi di architettura ed ingegneria, è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it> - sezione bandi di gara.

5.2 Chiarimenti e informazioni

5.2.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP della Centrale di Committenza, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC - (con oggetto: **“Richiesta chiarimenti procedura ristretta per affidamento servizi architettura e ingegneria inerenti i Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola primaria Madre Teresa di Calcutta frazione Cecchini”**) comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it, sino al giorno 22.06.2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite sino al giorno 26.06.2018.

5.2.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno inoltrate all'indirizzo di PEC del mittente ed eventualmente, qualora di interesse generale, pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it> – sezione bandi di gara.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della documentazione

6.1 La domanda di partecipazione alla procedura ristretta e le dichiarazioni sostitutive richieste (su modello DGUE -e sua appendice- e su allegato 1 predisposto dalla stazione appaltante) ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;

d) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4 Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it> - sezione bandi di gara.

6.5 Soccorso istruttorio - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a giorni 10, da valutare in fase di procedura, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 7 - Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5.2 del presente disciplinare (Chiarimenti e informazioni), le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante la pubblicazione sul profilo di committente (<http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/>), nei seguenti casi:

- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;

- risposte ai quesiti di carattere generale dei candidati (pubblicate in forma anonima).

7.2 Fuori dei casi sopra descritti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dal concorrente. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate, in via esclusiva, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.3 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Articolo 8 - Subappalto

8.1 L'espletamento del servizio di cui al presente disciplinare non è subappaltabile, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 - Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

9.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

9.1.1. Requisiti di idoneità professionale

1 Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:

- **iscrizione dei professionisti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali**, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Per l'ammissione alla procedura ristretta gli operatori economici devono disporre, in particolare, dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente, ed iscritti ai rispettivi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali:

a) architetti e/o ingegneri;

b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);

c) un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle succitate figure professionali tra quelle precedentemente indicate, garantendo comunque le unità minime richieste (persone fisiche) per l'espletamento del servizio, pari a n. 3 unità. Il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera b), dovrà altresì essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008.

2 Per i soggetti organizzati in forma societaria:

- **iscrizione al Registro delle Imprese** presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprensente il servizio oggetto dell'appalto, ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice], e iscrizione negli Albi professionali, Ordini o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

Per quanto riguarda i requisiti dei professionisti singoli o associati, si rinvia integralmente a quanto indicato all'articolo 3 del presente disciplinare (soggetti ammessi alla gara e requisiti dei professionisti singoli e associati).

Si ricorda che:

- **le unità minime stimate (persone fisiche) per l'espletamento del servizio sono pari a n. 3 unità di cui almeno un coordinatore per la sicurezza.**

- **i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante.**

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

- Il requisito di cui al precedente paragrafo 9.1.1, punto 1, (iscrizione negli appositi albi) deve essere dimostrato, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuno dei professionisti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, che partecipano allo svolgimento dell'incarico.

- Il requisito di cui al precedente paragrafo 9.1.1, punto 1, lettera b), deve essere dimostrato, singolarmente, dal/i professionista/i, del RTP che svolgerà/anno l'incarico di coordinamento, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

- Il requisito di cui al precedente paragrafo 9.1.1, punto 2, relativo all'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprensente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, all'iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice] - deve essere dimostrato, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

9.1.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- **Copertura assicurativa del candidato contro i rischi professionali**, per un importo massimale adeguato al valore dell'appalto almeno pari al 20% del costo di costruzione dell'opera da progettare, ovvero pari ad Euro 120.000,00 (euro centoventimila), stipulata in data antecedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed in corso di validità.

Il candidato, a questo scopo, presenta copia di idonea polizza assicurativa, come testé indicata, corredata da attestazione di conformità.

In alternativa e/o in aggiunta se la copertura assicurativa in essere non garantisce il massimale richiesto, il concorrente dovrà allegare l'impegno assunto dalla Compagnia di Assicurazione relativamente all'incremento del massimale della polizza contro i rischi professionali.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi - il presente requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio.

- In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

9.1.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) **Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, **di servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, **relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, **pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, ovvero:

- ID opere S.03, l'importo dei lavori dovrà essere $\geq \text{€ } 450.000,00$
- ID opere E.08, l'importo dei lavori dovrà essere $\geq \text{€ } 150.000,00$
- ID opere IA.02, l'importo dei lavori dovrà essere $\geq \text{€ } 150.000,00$
- ID opere IA.03, l'importo dei lavori dovrà essere $\geq \text{€ } 150.000,00$

TABELLA I - Categoria strutture										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizio svolto	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)

TABELLA I - Categoria edilizia										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizio svolto	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)

TABELLA I - Categoria impianti IA.02										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizio svolto	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)

TABELLA I - Categoria impianti IA.03										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizio svolto	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)

Si precisa che:

- verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla direzione lavori.

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, si precisa che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";

- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Avvertenze

Per quanto concerne il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale, si precisa che le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante, con atto formale, ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo).

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi - In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti non uniti al concorrente nella partecipazione alla gara, dovrà essere indicata solo la quota parte realizzata dal concorrente.

b) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di due servizi di ingegneria e di architettura (cosiddetti "servizi di punta"), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento; tale requisito non è frazionabile.

ID opere	Servizi	Importo lavori richiesto \geq (somma dei lavori relativi ai due servizi di punta)
S.03	1° servizio	\geq € 240.000,00
	2° servizio	
E.08	1° servizio	\geq € 80.000,00
	2° servizio	
IA.02	1° servizio	\geq € 80.000,00
	2° servizio	
IA.03	1° servizio	\geq € 80.000,00
	2° servizio	

TABELLA II - Categoria strutture										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizi di punta svolti	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)
								Descrizione 1° servizio per singola categoria		
								Descrizione 2° servizio per singola categoria		

TABELLA II - Categoria edilizia										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizi di punta svolti	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)
								Descrizione 1° servizio per singola categoria		
								Descrizione 2° servizio per singola categoria		

TABELLA II - Categoria impianti IA.02										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizi di punta svolti	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)
								Descrizione 1° servizio per singola categoria		
								Descrizione 2° servizio per singola categoria		

TABELLA II - Categoria impianti IA.03										
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, INERENTI LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA										
Soggetto	Categoria	Dest.ne funzionale	ID opere	Grado complessità	Corrispondenza L. 143/49 classi e categorie	Importo lavori	Destinatario della prestazione (Committente)	Servizi di punta svolti	Inizio del servizio (data)	Conclusione del servizio (data)
								Descrizione 1° servizio per singola categoria		
								Descrizione 2° servizio per singola categoria		

Si precisa che,

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, si precisa che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";

- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Per quanto concerne i «servizi di punta» (di cui alla precedente lettera b), si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto.

Per la dimostrazione del suddetto requisito è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie, e per gli importi dei lavori indicati:

1) incarichi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione lavori.

ovvero:

2) solo incarichi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva);

ovvero:

3) solo incarichi di direzione lavori.

Avvertenze

Per quanto concerne il predetto requisito di capacità tecnica e professionale, si precisa che le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione

del bando, ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante, con atto formale, ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo).

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

Per raggruppamenti temporanei e consorzi stabili il requisito di cui alla lettera b) non è frazionabile. I due servizi di cui alla precedente lettera b), per ognuna delle classi e categorie di cui alla tabella II, NON POSSONO ESSERE FRAZIONATI, ma possono, invece, essere stati svolti interamente anche da due diversi soggetti, purché appartenenti allo stesso raggruppamento.

c) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura minima pari a 3 unità, stimate nel presente bando per lo svolgimento dell'incarico.

d) Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, in misura minima pari a 3 unità, stimate nel presente bando per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

9.2 Sull'avvalimento

9.2.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

9.2.2. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9.3 Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. Il possesso del requisito non è obbligatorio ai fini dell'ammissione.

Articolo 10 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e criteri di ammissibilità

10.1 Il plico contenente la domanda di partecipazione alla procedura ristretta e la documentazione amministrativa, **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, **ENTRO E NON OLTRE, LE ORE 12.30 DEL GIORNO 28.06.2018**, presso la sede del Comune di Pasiano di Pordenone Capofila della Centrale di Committenza – Via Molini 18 – 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) – Ufficio Protocollo.

10.2 Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

10.3 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Pasiano di Pordenone, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

10.4 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Pasiano di Pordenone:

- Il lunedì dalle ore dalle ore 09.30 alle ore – 13.00 e dalle ore 16.45 alle ore 18.15;
- martedì – mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore – 13.00
- **N.B. il giorno giovedì 28.06.2018, data ultima di ricezione dei plichi, il protocollo accetterà la documentazione sino alle ore 12.30.**

10.5 In ogni caso l'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale di Committenza ove, per disguidi postali o

di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

10.6 Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

10.7 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente secondo quanto di seguito indicato.

– **DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, INDIRIZZO PEC PER LE COMUNICAZIONI. NEL CASO DI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA (RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROGETTAZIONE, CONSORZI) VANNO RIPORTATE SUL PLICO LE INFORMAZIONI DI TUTTI I SINGOLI PARTECIPANTI, GIÀ COSTITUITI O DA COSTITUIRSI;**

– **DATA ED ORARIO DI SCADENZA DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO (ORE 12.30 DEL GIORNO 28.06.2018).**

– riportare la dicitura **“NON APRIRE CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA FRAZIONE CECCHINI”.**

10.8 Il plico deve contenere al suo interno:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla procedura ristretta.

10.9 Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara **resta acquisita agli atti della Centrale di Committenza** e non verrà restituita, neanche parzialmente, ai partecipanti.

10.10 Non sono ammesse candidature trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Articolo 11 - Documentazione Amministrativa

11.1. La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da introdurre nel plico di invio (documentazione amministrativa) è costituita da:

a) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni dell'Operatore Economico partecipante, di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare, e accettazione delle condizioni ivi stabilite ed espressamente indicate.

La Domanda di partecipazione è sottoscritta dal Legale Rappresentante del candidato; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

b) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, componenti di Raggruppamento temporaneo di progettazione, consorziato, ausiliario), dichiarazioni, attestanti:

– l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui all'articolo 3 del presente disciplinare (condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE);

– l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui all'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice, nonché indicati al paragrafo 11.3.4 del presente disciplinare (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE) - nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e codice fiscale;

– l'individuazione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice, nonché indicati al paragrafo 11.3.4 del presente disciplinare (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE) - nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e codice fiscale;

– l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati al paragrafo dal 11.3, a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice, nonché indicati al paragrafo 11.3.4 del presente disciplinare (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE);

– le informazioni sull'eventuale affidamento, da parte dell'operatore economico partecipante, sulle capacità di altri soggetti (avvalimento), nei limiti di cui all'art. 89 del Codice ((Parte II, Sezione C, del DGUE);

– l'eventuale intenzione di ricorrere, da parte dell'operatore economico partecipante, al subappalto di parte del contratto a terzi, nei limiti di quanto previsto all'articolo 31, comma 8, del Codice (Parte II, Sezione D, del DGUE).

c) per ciascun operatore economico partecipante (candidato, componente di Raggruppamento temporaneo di progettazione, consorzio che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni/documentazione, attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria, dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 9 del disciplinare (condizioni dichiarate alla Parte IV del DGUE);

- copia di polizza fideiussoria, corredata di attestazione di conformità, che attesti la copertura assicurativa del candidato contro i rischi professionali, per un importo per un importo massimale adeguato al valore dell'appalto almeno pari al 20% del costo di costruzione dell'opera da progettare, ovvero pari ad Euro 120.000,00 (euro centoventimila), stipulata in data antecedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed in corso di validità.

Il candidato, a questo scopo, presenta copia di idonea polizza assicurativa, come testé indicata, corredata da attestazione di conformità.

In alternativa se la copertura assicurativa in essere non garantisce il massimale richiesto, il concorrente dovrà allegare l'impegno assunto dalla Compagnia di Assicurazione relativamente all'incremento del massimale della polizza contro i rischi professionali.

d) per ciascun operatore economico partecipante, la seguente documentazione/dichiarazioni: – PassOE di cui all'art. 2, comma 3.b, della Delibera n. 111/2012 dell'AVCP (ora ANAC), di cui all'articolo 14 del presente disciplinare;

➤ nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta;

➤ nel caso di consorzi stabili:

– atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

– dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

➤ nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

– l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

– l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

– le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

➤ nel caso di avvalimento:

– dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:

– attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

– si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;

– attesta che il soggetto ausiliario non partecipi alla gara in proprio o in altra forma prevista dal Codice;

– originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

e) per ciascuna candidatura presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al paragrafo 11.5, in quanto pertinenti (condizioni dichiarate nel DGUE):

– dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione», lettere a), b) e c);

- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione», lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

11.2. Note di chiarimento alla documentazione amministrativa

11.2.1. Le informazioni e il possesso dei requisiti sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante l'allegato 1 e il DGUE e relativa appendice, ovvero mediante dichiarazioni rese dall'operatore economico del candidato (raggruppamenti, consorzi, avvalimento,...).

11.2.2. La corretta compilazione dei modelli, ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

11.2.3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda, ecc.).

11.3. MOTIVI DI ESCLUSIONE

11.3.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del c.c.;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

11.3.2. Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6, devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, estremi della sentenza e organo che l'ha pronunciata, della pena inflitta, delle eventuali attenuanti, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito, o di essersi impegnato a risarcire, qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui al precedente punto 2 siano sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.

6. Non va disposta l'esclusione e il divieto non si applica alle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

11.3.3. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

11.3.4. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione è disposta:

a) per i motivi di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, ovvero esplicitati ai paragrafi 11.3.1, 11.3.3, 11.3.10, lettera l), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- per le ditte individuali: dal titolare, dai direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: da tutti i soci, dai direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, dai direttori tecnici;
- per gli altri tipi di società: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e da entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale, in caso di società con due soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- per i liberi professionisti individuali: dai liberi professionisti;
- per gli studi associati: dai singoli liberi professionisti associati;
- per le società di professionisti/ingegneria: dai soci professionisti muniti di rappresentanza/ dagli amministratori con potere di rappresentanza non professionisti;
- soggetti titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dei procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

b) per i motivi di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, nonché indicati al paragrafo 11.3.1 del presente disciplinare, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando di gara (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda) le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.3.5. Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A del DGUE)

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

11.3.6. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

11.3.7. Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

11.3.8. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b-bis) aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

11.3.9. Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, sentito il giudice delegato, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, il candidato deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 11.5.3.

2. Quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

11.3.10. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione), o, in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande di partecipazione sono imputabili a un unico centro decisionale.

11.3.11. Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m).

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999:

– è inferiore a 15;

– è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

– è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

11.3.12. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a), si trovi nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

11.4. D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Compilazione del DGUE

11.4.1. Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente, sia quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative, nonché dagli operatori economici ausiliari.

11.4.2. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento, trovano applicazione le *“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della commissione del 5 gennaio 2016”*, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3.

11.4.3. Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f) dell'art. 46 del Codice:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.P. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

- individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a); *(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie).*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

- indicazione dell'operatore economico ausiliario e del requisito oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto.

Sezione D. Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'o.e. non fa affidamento, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati al paragrafo 11.3 del disciplinare di gara).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al paragrafo 11.3.1 **a carico di soggetti di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a)**; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al paragrafo 11.3.4, lettera b) (indicare le generalità dei soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3, nei cui confronti sono state emesse sentenze definitive di condanna e le conseguenti misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata).

[in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A].

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al paragrafo 11.3.6;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al paragrafo 11.3.8, lettera a), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al paragrafo 11.3.8, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al paragrafo 11.3.8, lettera c), con informazioni su tali illeciti; *(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C);*

- conflitti di interesse di cui al paragrafo 11.3.8, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al paragrafo 11.3.8, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni; *(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C).*

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al paragrafo 11.3.3, **a carico di soggetti di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a)**;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al paragrafo 11.3.10, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al paragrafo 11.3.10, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al paragrafo 11.3.10, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al paragrafo 11.3.10, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al paragrafo 11.3.10, lettera l), **a carico di soggetti di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a)**;
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al paragrafo 11.3.10, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al paragrafo 11.3.12, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al paragrafo 11.3.4, lettera a).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati all'articolo 9 del disciplinare di gara)

Sezione A. **Idoneità** (requisiti indicati al paragrafo 9.1.1):

- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al paragrafo 3; indicare la data di abilitazione (**la data di abilitazione è necessaria soprattutto per l'individuazione dei professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni**).

Sezione B. **Capacità economica e finanziaria**: (requisiti indicati al paragrafo 9.1.2):

- al numero 5): indicare l'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali e se le informazioni sono disponibili elettronicamente (allegare, a tal uopo, copia della polizza con attestazione di conformità).

Sezione C. **Capacità tecniche e professionali** (requisiti indicati al paragrafo 9.1.3):

- al numero 1a) totale dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di ingegneria ed architettura, come richiesti al paragrafo 9.1.3) alla lettera a) – compilare altresì le tabelle I in appendice al DGUE;
- al numero 1b): somma di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi di ingegneria ed architettura (cosiddetti «servizi di punta»), come richiesti al paragrafo 9.1.3) alla lettera b) - compilare altresì le tabelle II in appendice al DGUE;
- al numero 2) e segg: unità di personale tecnico utilizzato, come richiesti al paragrafo 9.1.3) alle lettere c) e d), ovvero:
 - per le società, personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, con iscrizione ai relativi ordini professionali e data di abilitazione;
 - per professionisti singoli e associati: professionisti di cui l'operatore economico dispone, con relative iscrizioni professionali; e relativa data di abilitazione (necessaria soprattutto per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni);
 - per professionisti singoli e associati: indicazione del professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche di cui all'art. 24, comma 5, del Codice;
 - per professionisti singoli e associati: indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

Sezione D. Indicare eventuali sistemi di garanzia della qualità (requisito non richiesto espressamente).

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (articolo 91 del codice)

Notizie ai fini della riduzione del numero dei candidati da invitare a presentare offerta ai sensi degli artt. 1.5 e 12 del disciplinare. Per l'individuazione degli elementi che concorrono alla graduatoria:

- ai fini degli elementi connessi ai servizi inerenti i lavori svolti, sono utilizzabili le notizie fornite ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e dall'appendice al DGUE (*il dettaglio è rilevabile alla Parte IV del DGUE e all'appendice al DGUE*).

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per se stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti, con allegate le copie dei relativi documenti di riconoscimento.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento. In questo caso il soggetto dichiara di essere **personalmente a conoscenza** della situazione giuridica degli altri soggetti, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, assumendosene le relative responsabilità.

Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni;
- i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE.

Sezione B. se gli spazi per l'individuazione dei soggetti (persone fisiche) titolari di cariche, ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo, non sono sufficienti, replicare il quadro; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Disciplinare.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento;

- di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero);
- deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio);
- deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:

- i lavori utili per i quali devono essere stati svolti i servizi, devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche, pertanto le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante, con atto formale, ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo).

Sezione B e C.

- in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato dichiara i requisiti di cui alle Sezioni B e C che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno;
- in caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendice integrante il DGUE

(L'appendice è parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi, e compilazione tabelle relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 9.1.3, lettere a) e b) del presente disciplinare.

11.5. Candidature presentate in Forma aggregata

11.5.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice l'operatore economico:

- a) allega dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
- b) in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti, dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo;
- c) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 11.3;

- i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica professionale, di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

11.5.2. Consorzi stabili e consorzi di cooperative:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

b) devono altresì indicare il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;

c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui al paragrafo 11.3 del disciplinare, e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE.

11.5.3. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento non è ammesso:

– per i requisiti di idoneità professionale;

b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale;

c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario), nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;

d) l'operatore economico ausiliario:

– non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di paragrafo 11.3 del disciplinare;

– non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

– non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto;

f) il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c).

11.5.4. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;

- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;

- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come candidato in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro candidato che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici candidati e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

Articolo 12 – Procedimento di selezione dei candidati da invitare

12.1. Esame delle domande di partecipazione

12.1.1. Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnica e professionale, previsti nel presente

disciplinare, nonché a stilare una graduatoria dei soggetti da invitare alla gara (con i criteri di seguito riportati), sono affidate al Responsabile unico del procedimento (RUP) assistito da due testimoni.

12.1.2. A norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente interessato sarà chiamato a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 2 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, così come espressamente indicato al precedente paragrafo 6.5.

12.1.3. I primi 10 candidati in graduatoria, redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo 12.4, saranno invitati, con successiva lettera di invito, a presentare, entro un termine perentorio, la loro offerta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016.

12.1.4. Si precisa che l'Amministrazione potrà procedere all'espletamento della gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione ritenuta valida.

12.1.5. Le norme integrative in ordine alla modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, saranno indicate nella successiva Lettere di Invito che sarà trasmessa ai concorrenti prequalificati.

12.2. Disciplina generale delle sedute

Le operazioni di Esame delle domande di partecipazione, testé descritte, si svolgono in **seduta riservata**.

Il verbale delle operazioni è riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice.

12.3. Ammissione delle candidature

12.3.1. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dei plichi, i candidati la cui domanda di partecipazione:

– sia pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel disciplinare di gara, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato, restando il recapito a completo rischio del mittente. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati;

– i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, come indicato in precedenza, la denominazione o ragione sociale del candidato, codice fiscale (in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno indicati anche i singoli partecipanti, già costituiti e da costituirsi).

12.3.2. Cause di esclusione relative alle incompatibilità tra i candidati

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dei plichi, gli operatori economici:

a) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per il raggruppamento o consorzio;

b) consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, o che mettono a disposizione del consorzio i propri requisiti relativi alla gara, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma; l'esclusione opera sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;

c) ausiliari, che hanno presentato domanda di partecipazione autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio con operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti; l'esclusione opera sia per l'operatore economico ausiliario che per gli operatori economici che hanno fatto ricorso all'avvalimento.

12.3.3. Cause di esclusione relative alla documentazione

Sono esclusi gli operatori economici che:

a) in una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, da disposizioni di attuazione del Codice di carattere vincolante o dal presente Disciplinare, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

b) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

c) ricadono in una delle condizioni di cui al punto 12.3.2 che emergono in qualunque fase del procedimento e costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione.

12.4. Selezione delle candidature

12.4.1. Criterio di selezione

La selezione dei 10 (dieci) operatori economici da invitare, tra quelli ammessi al proseguimento della procedura, avviene sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi indicati all'art. 9 del presente disciplinare.

1) lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, svolti dal candidato (9.1.3, lettera a) - punteggio da 0 a 10 punti, rapportato alla percentuale di incidenza dei lavori di ciascuna Classificazione al totale dei lavori da progettare (50,00% per Categoria Strutture S.03 – 16,667% per Categoria Edilizia ID E08 – 16,667% per Categoria Impianti ID IA.02 – 16,666% per Categoria Impianti ID IA.03);

2) servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (cosiddetti "servizi di punta", svolti dal candidato (9.1.3, lettera b) - punteggio da 0 a 10 punti, rapportato alla percentuale di incidenza dei lavori di ciascuna Classificazione al totale dei lavori da progettare (50,00% per Categoria Strutture S.03 – 16,667% per Categoria Edilizia ID E08 – 16,667% per Categoria Impianti ID IA.02 – 16,666% per Categoria Impianti ID IA.03);

Modalità di attribuzione del punteggio

Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi; i punteggi ottenuti verranno rapportati alla percentuale di incidenza dei lavori di ciascuna Classificazione al totale dei lavori da progettare.

Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel disciplinare di gara, e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.

Punteggio criterio 1)

ID opere S.03

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 450.000,00;

il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 1.800.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti i relativi punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto dal candidato viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 50,00%.

ID opere E.08

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 150.000,00;

il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 600.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti i relativi punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto dal candidato viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 16,667%.

ID opere IA.02

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 150.000,00;

il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 600.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 16,667%.

ID opere IA.03

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 150.000,00;

il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 600.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 16,666%.

Punteggio criterio 2)

ID opere S.03

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 240.000,00; il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 960.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti i relativi punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto dal candidato viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 50,00%.

ID opere E.08

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 80.000,00; il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 320.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti i relativi punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto dal candidato viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 16,667%.

ID opere IA.02

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 80.000,00; il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 320.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 16,667%.

ID opere IA.03

Il punteggio minimo pari a 0 corrisponde ad un importo minimo di lavori pari a Euro 80.000,00; il punteggio massimo pari a 10 corrisponde ad un importo massimo di lavori pari a Euro 320.000,00 (quattro volte il valore minimo). Agli importi di lavori intermedi vengono attribuiti punteggi calcolati per interpolazione lineare.

Il punteggio ottenuto viene moltiplicato per la percentuale di incidenza dei lavori della suddetta classificazione sul totale dei lavori da realizzare, ovvero per 16,666%.

In ogni caso:

- i punteggi sono calcolati in relazione a ciascuna Classificazione di cui al punto 2.2, rapportando il punteggio ottenuto alla percentuale di incidenza dei lavori di ciascuna Classificazione sul totale dei lavori da progettare;
- la graduatoria è costituita dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna Classificazione;
- nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico.

Articolo 13 – Futura lettera di invito

13.1 Criterio di aggiudicazione

I dieci candidati selezionati verranno invitati a presentare offerta.

Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito:

- l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, in base a criteri di natura qualitativa e quantitativa.

L'offerta dei concorrenti per quanto concerne i servizi in argomento dovrà essere corredata da una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi,

I concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla delibera A.N.AC. numero 1377 del 21 dicembre 2016.

Articolo 14 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e PassOE

14.1. La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC.

14.2. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.PASSOE relativo al concorrente (art. 2, comma 3, lettera b, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC).

14.3. Il sistema AVCPASS rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti nel presente disciplinare di gara.

14.4. Al fine della creazione del PASSOE è necessario selezionare il ruolo e inserire i dati legati al ruolo prescelto, inserire le eventuali note, confermare, in caso di Mandataria, Capofila, l'assetto in gara.

14.5. Si sottolinea che a fronte della mancata generazione del PASSOE, la Centrale di Committenza non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate mediante degli allegati al presente disciplinare; dovrà procedere con la regolarizzazione ai sensi dell'art. 6.5 del presente disciplinare.

Avvertenze: Il "PASSOE" correttamente generato riporta un codice a barre e codice numerico di dodici cifre. Fino a quando tale numero non viene generato dal sistema AVCPASS, la procedura di creazione del PASSOE non è da considerarsi conclusa.

Si invita la ditta concorrente a consultare le FAQ dell'ANAC, link di riferimento:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

Articolo 15 - Ulteriori indicazioni

15.1. Si precisa che, in questa prima fase di presentazione delle domande di partecipazione, non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (FAQ "Contributi in sede di gara" ANAC, n. 22 - aggiornamento al 9 giugno 2016: *"In caso di procedure ristrette, o di procedure negoziate in quale fase l'operatore economico deve pagare il contributo? L'operatore economico deve dimostrare l'avvenuto pagamento in fase di presentazione dell'offerta.*).

15.2. La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.

15.3. Si ricorda che - ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, il diritto d'accesso è differito, nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.

15.4. Si ricorda altresì che - ai sensi dell'art. 53, comma 3, del d.lgs 50/2016, fino all'approvazione dell'aggiudicazione non verrà comunicato, neppure telefonicamente, l'esito della gara.

15.5. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del codice, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pari a presuntivi Euro 1.000,00 (Iva e spese comprese), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

15.6. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

15.7. Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti e, più in generale, alla vigente normativa.

15.8. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Centrale di Committenza, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti.

15.9. La Centrale di Committenza si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c..

15.10. Pubblicazioni del bando

Il presente bando è pubblicato ai sensi dell'articolo 36, comma 9, del Codice, per almeno 15 giorni naturali consecutivi:

- sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- sul sito istituzionale dell'Ente

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

15.11 Definizione delle controversie

Ricorso avverso i documenti di gara da inoltrare a Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia – Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 7 – 34121 Trieste.

Telefono +39 0406724711 fax +39 0406724720 – indirizzo internet:

<https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html>.

Pasiano di Pordenone, 08.06.2018

Il Responsabile della Centrale di Committenza

Arch. Cinzia Terrida
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive
modificazioni e integrazioni]